

CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Legge n. 1185 del 21/11/1967 e successive modifiche ed integrazioni

Norme sui passaporti

ART. 3

NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO:

- a) omissis;
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
- c) coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consenta l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;
- d) omissis;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n° 1423.